



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 8.2.2016
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA
RS

SEDUTA DEL 20 Gennaio 2016

DELIBERA N. 20

PAG. N. 22

Oggetto: estensione della polizza assicurativa dell'I.S.S. per il rischio sanitario RCOT/RCT

Il Comitato Esecutivo,

premessi che L'I.S.S. per l'attività relativa ai servizi di copertura assicurativa derivanti dalla Responsabilità Civile delle strutture Sanitarie, ha sottoscritto con l'Amtrust Europe Ltd compagnia di assicurazione, idonea polizza per le attività esercitate dal contraente;

visto che tra le clausole sottoscritte nella richiamata polizza, all'art. 7 ESCLUSIONI è previsto espressamente che l'assicurazione non comprende i sinistri conseguenti ad interventi di chirurgia puramente estetica, ossia effettuati a scopo diverso da quello ricostruttivo a seguito di infortunio o malattia o malformazione funzionale;

vista la richiesta del nostro professionista dott. Paolo Canzi inviata in data 11 novembre u.s. inviata in formato elettronico all'Esperto Amministrativo Legale, con la quale chiedeva se, l'assicurazione dell'I.S.S. coprisse anche la SETTORINOPLASTICA FUNZIONALE;

considerato che secondo quanto previsto dall'art. 24 della polizza sopra richiamata a parziale deroga dell'art. 7 l'assicurazione è estesa a comprendere la chirurgia estetica e pertanto la Compagnia risponderà dei danni estetici e fisionomici soltanto se determinati da errore tecnico dell'intervento, restando esclusi i danni dovuti a mancata rispondenza dell'intervento al risultato prefissato;

considerato altresì le sopra motivate considerazioni in relazione alla capacità di intervento dei professionisti dell'I.S.S. imponevano di far chiarezza sull'argomento specifico, si conveniva di richiedere il parere formale direttamente alla compagnia;

vista la risposta pervenuta in data 26 novembre u.s. dall'Account manager della Am Trust Italia S.r.l. all'Esperto Amministrativo Legale e di seguito riportata: "*..omissis....in merito alla Sua richiesta, con la presente a confermare che l'attività di setto rinoplastica funzionale è da intendersi ricompresa nel novero delle attività garantite dalla polizza in oggetto, fermo restando quanto sancito dall'art. 7.2 lett.J) del testo di polizza, che espressamente e specificatamente esclude dall'operatività della garanzia i "danni conseguenti ad interventi di chirurgia puramente estetica, ossia effettuati a scopo diverso da quello ricostruttivo a seguito di infortunio o ,malattia o malformazione funzionale...omissis";*

